

**Foglio Informativo  
Finanziamento CresciSI**

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine, assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96), - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415. Sito internet: [www.mcc.it](http://www.mcc.it) Tel: 06 47911, email: [pmi@mcc.it](mailto:pmi@mcc.it).

**INFORMAZIONI SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE**

*(compilazione a cura dell'incaricato)*

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Iscrizione ad Albo/Elenco \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione \_\_\_\_\_

**Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CRESCI**

Il prodotto CresciSI è un finanziamento a medio/lungo termine, dedicato alle **Startup di tipo innovativo** di cui all'art.25 del D.L. 179/2012, destinato a finanziare la realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo correlate all'attività dell'impresa. Il finanziamento è a tasso variabile, con una **durata da 18 a 72 mesi** (per circolante: durata 18/60 mesi oltre il preammortamento tecnico; per investimenti durata: 18/72 mesi oltre il preammortamento tecnico) e piano di rimborso rateale, con il pagamento di rate mensili o trimestrali comprensive di capitale e interessi con l'eventuale periodo preammortamento (ricompreso nella durata massima prevista). Per finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti, l'erogazione può essere disposta anche a stato avanzamento lavori; in tal caso nel periodo di preammortamento sono dovute rate di soli interessi, il periodo di preammortamento è ricompreso nella durata massima prevista.

I requisiti che qualificano un'impresa come "Start-Up innovativa" sono indicati dall' art. 25 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni<sup>1</sup>.

Di seguito alcune delle principali condizioni stabilite dalla normativa in merito alla definizione di Start Up Innovativa:

- l'impresa deve essere costituita e svolgere attività di impresa da non più di 60 mesi ed avere la forma della società di capitali;
- il valore della produzione annuo non deve essere superiore a € 5 milioni;
- l'oggetto sociale prevalente deve prevedere lo sviluppo, la produzione o commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad elevato valore tecnologico.
- l'impresa deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  - costi in ricerca e sviluppo pari almeno al 15% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
  - almeno 1/3 del personale con esperienza pluriennale di ricerca o dottorato (o in alternativa i 2/3 del personale in possesso di laurea magistrale);
  - disponibilità (titolarità, deposito o licenza) di almeno una privativa industriale (relativa a invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale, software registrato presso Registro Pubblico Speciale), connessa all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Le Startup innovative devono essere iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Per i finanziamenti dedicati alle Startup Innovative la Banca richiederà:

- l'apporto minimo di mezzi propri versato interamente come condizione alla stipula, mediante aumento del capitale sociale o attraverso il finanziamento soci/versamento in aumento di capitale sociale futuro da postergare al credito della Banca.

Nel dettaglio:

- **per finanziamenti finalizzati ad investimenti**, pari al **20%** del piano finanziario;
- **per finanziamenti finalizzati alla formazione di scorte ed altre necessità finanziarie** pari al **20%** dell'importo del finanziamento.

Per il finanziamento la Banca deve ottenere la Garanzia del Fondo di Garanzia PMI

Il prodotto finanziario va da un minimo di **30.000,00€ ad un massimo di 500.000,00€**.

La modalità di accesso al credito potrà avvenire:

- On line tramite il portale [www.easypmi.mcc.it](http://www.easypmi.mcc.it) e senza costi aggiuntivi nel caso di imprese con fatturato fino a 10.000.000 di euro
- Attraverso canale diretto tradizionale (Rete Commerciale) per imprese con fatturato sopra i 10.000.000 di euro.

<sup>1</sup> DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012;

- aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99;
- integrato con le disposizioni di cui all'art. 11 bis del DL 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014;
- integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico;
- aggiornato con le variazioni apportate dal DL 24 gennaio 2015, n.3, convertito dalla Legge n.33 del 24 marzo 2015.
- aggiornato con le variazioni apportate dal DL 14 dicembre 2018, n.135, convertito dalla Legge n.12 del 11 febbraio 2019.

**GARANZIE****FONDO DI GARANZIA**

La stipula del finanziamento è subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005.

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia è concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

**ALTRE GARANZIE**

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie:

Fidejussione Specifica

La fidejussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia. In particolare, con il rilascio della fidejussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fidejussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fidejussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

**GARANZIA DEL CONFIDI**

In caso di operazione presentata da un Confidi, la stipula del finanziamento è di norma subordinata all'intervento della garanzia fideiussoria personale, solidale e irrevocabile del Confidi del credito vantato dalla Banca fino alla misura massima prevista dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Il Confidi risponde con tutto il suo patrimonio.

Il Confidi è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al Confidi senza necessità di una preventiva escussione della prima.

Per ulteriori informazioni relativamente al rilascio della garanzia ed alle relative condizioni, si rimanda ai Fogli Informativi dei Confidi.

La garanzia del Confidi dovrà essere contro-garantita e riassicurata dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e concessa secondo le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

**MODALITA' DI EROGAZIONE**

L'erogazione del finanziamento potrà avvenire in unica soluzione o in più tranches. Nel caso di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di investimenti sarà privilegiata l'erogazione a stato avanzamento lavori e la modalità di pagamento diretto ai fornitori, tramite disposizione di pagamento da parte dell'impresa. Per la stessa fattispecie il competente organo deliberante valuterà eventualmente di richiedere l'erogazione su un conto corrente acceso presso la banca e i giustificativi di spesa che comprovino l'effettiva destinazione delle somme erogate.

### TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

#### Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

#### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE

| Importo      | Durata (anni) | Parametro del | 31/03/2025 | Spread massimo | Tan    | TAEG   |
|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------|--------|
| € 300.000,00 | 5             | EURIBOR 1 M   | 2,344%     | 6,%            | 8,344% | 10,11% |
| € 300.000,00 | 6             | EURIBOR 1 M   | 2,344%     | 6,%            | 8,344% | 9,91%  |

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata, imposta sostitutiva. Oltre a tali costi, dovranno essere considerate altre spese, non quantificabili preventivamente, quale il costo della garanzia -Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) e, ove richiesto in fase di delibera, i costi del conto corrente acceso presso la banca.

Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

| VOCI                 | COSTI  |
|----------------------|--|
| Importo finanziabile | Minimo 30.000,00 euro<br>Massimo 500.000,00 euro   |
| Durata               | Per finanziamenti con finalità d'investimento: da 18 a 72 mesi (oltre il preammortamento tecnico)<br>Per finanziamenti con finalità formazione di scorte ed altre necessità finanziarie: da 18 a 60 mesi (oltre al preammortamento tecnico)<br>La Banca può concedere un periodo di preammortamento ordinario (con stessa periodicità rata del periodo di ammortamento); in tale caso, la durata totale è comprensiva del preammortamento ordinario. |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Parametro di riferimento  |   | <p>Euribor 1/3 mesi così determinato:</p> <p>(a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un'altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici);</p> <p>(b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi</p> <p>(c) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.</p> |  |
| Spread Massimo  |   | 6,00%   |  |
| Tasso di interesse nominale annuo                                 |   | Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread (qualora il Parametro di riferimento sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo Spread)  |  |
| Tasso di interesse di preammortamento (sia tecnico che ordinario) |   | Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel periodo di ammortamento   |  |
| Tasso di mora   |   | Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.  |  |
| Modalità di calcolo interessi                                     |   | Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)   |  |
| SPESE   | Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto | Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)   | 2,50% dell'importo finanziato (min 300€)   |
|   |   | Spese notarili di identificazione (ove richiesta)   | I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio   |
|   |   | Costi in caso di ritardo nel Pagamento  | Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | Spese incasso rata/ invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su c/c bancario | 2,50€  |
|   |  | Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)  | Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi: gratuite  |
|   |  |  | Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€   |
|   |  |  | Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€   |
|   |  |  | Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito  |
|   |  | Altre comunicazioni: 1,00€ per ogni invio  |  |
|   | Altre spese da sostenere   | Imposta sostitutiva  | 0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo.<br>L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione.<br>Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es. imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento. |
|   |  | Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)  | Come da normativa vigente  |
|   | Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie | Spese per duplicato contratto  | 5,00€ per ogni duplicato   |
|   |  | Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati  | 10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione   |
| Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti |  | 15,00€ per ogni dichiarazione  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Spese per produzione certificazione di bilancio                             | 60,00€   |
|  | Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere | 5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione  |
|  | Accollo mutuo   | 250,00€  |
|  | Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate                   | 150,00€  |
|  | Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto)  | 0,30% della quota capitale residua, con un minimo di 250,00€ ed un massimo di 10.000,00€ |

|   |   |
|---|---|
| Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)   | 1,00% dell'importo restituito anticipatamente (ad eccezione dei casi previsti dalla legge).   |
| Commissione di rinegoziazione   | 1,00% del debito residuo<br>Nel caso in cui il Cliente sia una Micro Impresa e si sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese |
| Commissione rinuncia finanziamento deliberato   | Nessuna   |
| Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (artt. 118 del D.lgs 385/1993); - Esclusivamente per Micro Imprese - surrogazione nei contratti di finanziamento Portabilità (art. 120- quater del D.lgs. 385/1993) |   |
| Tipo di ammortamento  | Francese (con quota capitale crescente)   |
| Tipologia di rata   | Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse  |
| Periodicità delle rate  | Mensile/Trimestrale   |

**“Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”)**

La Banca, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. “Regolamento BMR”, Benchmarks Regulation) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un “Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all’evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano “BMR”, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/>

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 118-bis “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento” del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell’indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l’indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l’Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell’Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell’Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l’amministratore dell’Indice di Riferimento (l’“Amministratore”) annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l’Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l’Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento.

**SERVIZI ACCESSORI**
**CONTO CORRENTE ACCESSORIO**

La banca si riserva la facoltà di subordinare la concessione del finanziamento all’erogazione su un conto corrente accessorio, aperto presso la Banca stessa, e destinato alla gestione del finanziamento. Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche del conto corrente si rimanda allo specifico Foglio informativo. In caso di microimprese, il conto corrente accessorio è gratuito.

**SPESE FISSE**

| Voci di Costo   | Importo   |
|---|---|
| Spese per apertura del conto                          | € 0,00  |
| Canone annuo  | € 0,00  |
| Numero di operazioni incluse nel canone annuo         | 0   |
| Spese annue per il conteggio interessi e competenze   | € 240,00<br>(€ 60,00 trimestrali)                     |
| Invio estratto conto                                  | € 0,00 formato cartaceo<br>€ 0,00 formato elettronico |
| Periodicità invio estratto conto                      | Mensile/trimestrale/annuale                           |
| Rendicontazione a norma “PSD” (solo per microimprese) | € 0,00 formato cartaceo<br>€ 0,00 formato elettronico |

|   |  |
|---|--|
| Invio documento di sintesi (nei casi previsti dalla normativa di trasparenza) | € 0,00 formato cartaceo<br>€ 0,00 formato elettronico  |
| Imposta di bollo  | Nella misura prevista dalla Legge, attualmente:<br>- per persone giuridiche € 100,00 annuale |

**SPESE VARIABILI**

|   | Voci di Costo  |        |
|---|--|--------|
| Gestione Liquidità  | Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche e tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione) | € 0,50 |
|   | Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni cartacea (si aggiunge al costo dell'operazione)                                | € 0,50 |
| Spese di registrazione applicate a tutte operazioni che generano righe di e/c | 0€   |        |

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO**

| Data Rilevazione | EURIBOR 1M/360 | EURIBOR 3M/360 |
|------------------|----------------|----------------|
| 30/12/2024       | 2,867%         | 2,678%         |
| 31/01/2025       | 2,729%         | 2,606%         |
| 28/02/2025       | 2,526%         | 2,485%         |
| 31/03/2025       | 2,344%         | 2,328%         |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

| Finanziamento   | Durata del finanziamento (anni) | TAN    | Importo della rata mensile per € 300.000,00 di capitale |
|-----------------|---------------------------------|--------|---|
| Tasso variabile | 5                               | 8,344% | 6.134,93  |
| Tasso variabile | 6                               | 8,344% | 5.313,01  |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet [www.mcc.it](http://www.mcc.it) e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca

**ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI**
**Estinzione anticipata**

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o

rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;

b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;

c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

### Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto liberamente. La Banca può invece in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine o risolvere di diritto il contratto, con conseguente diritto di chiedere all'Impresa medesima l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori, oltre alla penale determinata nelle condizioni economiche.

Sintetica elencazione delle cause di decadenza/risoluzione:

a) mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso e/o mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento finanziato e/o mancata produzione della documentazione giustificatrice. In caso la mancata realizzazione o giustificazione documentale sia parziale, la Banca potrà, in alternativa, consolidare il Finanziamento ad un importo minore, correlato alle spese effettivamente sostenute e documentate e l'Impresa dovrà restituire la parte eccedente;

b) mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto di finanziamento a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);

c) si riscontrino difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata alla Banca;

d) vengano effettuate cessioni, interruzioni modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica;

e) nel caso di insolvenza;

f) venga effettuato ricorso nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;

g) deposito di istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero instaurazione nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;

h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;

l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il finanziamento;

n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del presente contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie effettuate dall'Impresa e dai garanti in occasione della domanda e/o della stipula del contratto;

o) mancata integrale e puntuale esecuzione delle obbligazioni diverse da quelle di pagamento previste dal contratto;

p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il

contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario.

q) si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

#### **Portabilità del finanziamento.**

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "MicroImprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

#### **Reclami**

Nel caso in cui l'Impresa (e/o i garanti) intenda presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'Impresa (e/o i garanti) - così come riportato nei Fogli Informativi potrà presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec: reclami@postacertificata.mcc.it. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.

Se l'Impresa (e/o i garanti) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa (e/o i garanti) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso l'Impresa (e/o i garanti) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto al medesimo registro.

**LEGENDA**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Start Up Innovativa</b> | <p>Definizione ai sensi dell'art. 25 comma 2 e 3 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:</p> <p>a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;</p> <p>b) e' costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;</p> <p>c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;</p> <p>d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;</p> <p>e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;</p> <p>f) ha, quale oggetto sociale ((esclusivo o prevalente, lo sviluppo,)) la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;</p> <p>g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;</p> <p>h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;</li> <li>2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;</li> <li>3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.</li> </ol> <p>3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del Codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.</p> |
|----------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Accollo</b>   | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.  |
| <b>Ammortamento</b>  | È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.   |
| <b>Euribor (Euro interbank Offered Rate)</b>                               | è il tasso denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.  |
| <b>Giorno Lavorativo</b>   | Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.   |
| <b>Imposta sostitutiva</b>   | Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.  |
| <b>Interessi di mora</b>   | Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.  |
| <b>Istruttoria</b>   | Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.   |
| <b>Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile)</b> | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.   |
| <b>Piano di ammortamento</b>   | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.  |
| <b>Piano di ammortamento "francese"</b>                                    | La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.  |
| <b>Preammortamento</b>   | Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi  |
| <b>Quota capitale</b>  | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito   |
| <b>Quota interessi</b>   | Quota della rata costituita dagli interessi maturati  |
| <b>Rata costante</b>   | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento   |
| <b>Risoluzione</b>   | scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito   |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>                                | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b>                               | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.  |